

CAMERA DEI DEPUTATI N. 178

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BURANI PROCACCINI**

Equiparazione delle pensioni dei ciechi assoluti e « ventesimisti »
alle pensioni minime erogate dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale

Presentata il 30 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le pensioni erogate ai ciechi civili assoluti o con residuo visivo fino ad un ventesimo con eventuale correzione (cosiddetti « ventesimisti ») sono praticamente rimaste ferme alle misure stabilite molti anni or sono, salvo gli annuali aumenti dovuti all'adeguamento automatico, che non hanno coperto i relativi aumenti dovuti all'inflazione monetaria. Inoltre, molti altri interventi economici previsti per i lavoratori o i pensionati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non hanno operato in favore dei non vedenti.

Attualmente, i ciechi assoluti percepiscono una pensione di lire 434.050 e i ciechi parziali una pensione di lire 401.380; l'erogazione della pensione minima avviene, altresì, quando il reddito del minorato visivo non supera lire 23.583.165.

È evidente a tutti che la situazione di questi handicappati gravi è particolarmente disagiata rientrando essi, certamente, nel novero dei cittadini poveri; è, quindi, doveroso per lo Stato non trascurare questo particolare aspetto sociale e modificare la legislazione vigente applicando norme già esistenti per altre categorie deboli, come i pensionati minimi dell'INPS.

Pertanto, la proposta di legge che viene presentata prevede, innanzitutto, l'equiparazione di trattamento tra i ciechi assoluti e quelli ventesimisti, non avendo senso una differenziazione dal momento che la pensione intende salvaguardare le condizioni reddituali e non già i bisogni funzionali dei non vedenti, in secondo luogo prevede l'equiparazione delle pensioni spettanti ai disabili visivi a quelle minime dell'INPS, ritenute parametro adeguato di aiuto minimo alle situazioni di povertà.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La pensione spettante ai ciechi civili assoluti e ai ciechi con residuo visivo non superiore a un ventesimo con eventuale correzione ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, è equiparata, a decorrere dal 1° gennaio 2002, alla pensione minima erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), prevista dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni.

2. In sede di prima attuazione della presente legge e limitatamente all'anno 2001, la pensione di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, è aumentata a lire 600 mila mensili.

3. I limiti di reddito previsti dalle disposizioni vigenti per i ciechi assoluti e «ventesimisti» sono aumentati a lire 25 milioni annue per entrambe le categorie a decorrere dal 1° gennaio 2002. Ai fini del presente comma non si applicano le limitazioni di reddito previste per l'integrazione al minimo delle pensioni erogate dall'INPS.

4. Per le pensioni di cecità civile resta fermo il metodo di adeguamento automatico previsto dalla normativa vigente e alle stesse pensioni non si applicano le limitazioni di reddito previste per l'integrazione al minimo delle pensioni erogate dall'INPS.

5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 200 miliardi per l'anno 2001 e in lire 400 miliardi a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lire 500 = € 0,26

